

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO, BISORI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, MAIER e TESSITORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1965

Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto presidenziale di nomina dei membri della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio — costituita in virtù della legge 26 aprile 1964, n. 310 — reca la data del 10 novembre 1964. Dall'11 novembre, pertanto, giorno dell'insediamento di detta Commissione, decorre il termine di nove mesi fissato dal primo comma dell'articolo 3 per la presentazione della relazione conclusiva al Ministro della pubblica istruzione.

La Commissione d'indagine ha iniziato sollecitamente le proprie attività, dopo aver predisposto la metodologia e l'organizzazione dei lavori nei campi di sua competenza.

Ma durante il corso delle indagini, si è verificata la necessità di estendere gli studi a settori sempre più ampi, di controllare e

di approfondire documentazioni già acquisite, di venire incontro a carenze particolari. D'altra parte si è avvertita l'esigenza di riprendere e di rivedere temi assai complessi e delicati al fine di formulare, nell'osservanza della legge istitutiva, proposte concrete nel campo della tutela, in quello delle strutture e del personale e dei mezzi finanziari, così come è richiesto dalle esigenze di fatto e dalle legittime attese della Nazione. Tali circostanze giustificano la richiesta al Parlamento di una dilazione di quattro mesi del termine fissato dal primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 310, proroga da ritenersi strettamente indispensabile per un adeguato svolgimento dei lavori della Commissione.

Confidiamo, onorevoli senatori, che tale proroga venga tempestivamente concessa.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, è prorogato di quattro mesi.